



# LA COMMARA & PARTNERS

## STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



**Tax Newsletter n. 7/2023**

**Edizione a cura dell'Avv. Emilio Costarella.**

- 1. Per legge il paradiso non è più in Svizzera. Pag. 2**
- 2. L'AdE conferma la portata oggettiva massima della rinuncia agevolata delle liti. Pag. 3**
- 3. Dalla giurisprudenza di merito un giro di vite agli accertamenti catastali. Pag. 4**
- 4. Concorso dei membri del CdA nel reato di dichiarazione fraudolenta solo a determinate condizioni. Pag. 5**
- 5. Dalla Cassazione limiti ben definiti alla presunzione di non operatività. Pag. 6**

**ROMA**, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197  
**MILANO**, via Sant'Andrea, 3 – 20121  
**NAPOLI**, via G. Melisurgo, 15 – 80133  
**DUBAI**, API Trio Office Tower

tel.: +39 06 3218140  
tel.: +39 02 76013359  
tel.: +39 081 18584553  
office 3001

[www.studiolacommara.it](http://www.studiolacommara.it)  
in partnership with: [www.pglegal.it](http://www.pglegal.it)  
in partnership with: [www.fpcorporatefinance.eu](http://www.fpcorporatefinance.eu)  
in partnership with: [www.v7group.com](http://www.v7group.com)

## 1. Per legge il paradiso non è più in Svizzera.

Il D.M. 20.07.2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.07.2023 in attuazione dell'art. 12, comma 3, legge n. 83/2023 è destinato a modificare sensibilmente la figura della Svizzera formatasi nell'immaginario collettivo nel corso degli anni passati: la Confederazione Elvetica, a decorrere dal 2024, non potrà più essere chiamata "paradiso fiscale".

Infatti, il decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle finanze ha stabilito che la Svizzera è eliminata, proprio con efficacia dal periodo d'imposta 2024, dall'elenco di cui all'art. 1, D.M. 4.05.1999 che reca l'*"Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato"*.

Che l'uscita dalla c.d. *black list* fosse solo questione di tempo si poteva già prevedere con l'entrata in vigore degli accordi sulla cooperazione finanziaria mediante i quali era stato abbattuto il muro frapposto allo scambio di informazioni tra la Confederazione e lo Stato italiano; tuttavia, sebbene il provvedimento non colga di sorpresa gli operatori del settore non può essere relegato a mero formalismo.





Tra gli effetti di più concreto impatto prodotti dallo stralcio della Svizzera dalla lista degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato si può annoverare la “caduta” dell’inversione dell’onere probatorio stabilito dall’art. 2 bis del TUIR: chi si trasferisca in territorio elvetico non potrà più essere presuntivamente ritenuto residente in Italia salvo – come fino ad oggi è stato - produzione di opportuna prova contraria. Ciò significa che dovrà essere l’Amministrazione finanziaria a dover eventualmente dare prova che il contribuente trasferitosi in Svizzera sia fattualmente residente in territorio italiano.

## **2. L’AdE conferma la portata oggettiva massima della rinuncia agevolata delle liti.**

Il comma 213, art. 1 della legge bilancio 2023 consente al contribuente, entro il 30.09.2023 ed in relazione ai giudizi inerenti ad atti impositivi, di rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese oggetto di controversia.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 21 del 26.07.2023 con cui, rimandando preliminarmente alle indicazioni:

- (i) di carattere generale e procedurale sull’istituto contenute, rispettivamente, nella circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E e nella circolare 20 marzo 2023, n. 6/E;
- (ii) concernenti la conciliazione agevolata forniti nella circolare 19 aprile 2023, n. 9/E, par. 2;

ha ribadito che la nozione di “atto impositivo” utile a circoscrivere il perimetro di operatività della norma deve essere tratteggiata avendo in conto la posizione assunta dalla Corte di cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 25.06.2021, n. 18298; in considerazione di detta pronuncia sono da considerare atti impositivi: gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata. Restano, invece, escluse le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.

Viene ribadita anche l’inclusione dei giudizi aventi ad oggetto le cartelle di pagamento con cui viene comunicato al contribuente l’esito del controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. 29.09.1973, n. 600 e dell’articolo 54-

bis del d.P.R. 26.10.1972, n. 633; sulla scorta del medesimo arresto della Cassazione, unica condizione imprescindibile è che la cartella di pagamento emessa in esito al controllo automatizzato rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente



### **3. Dalla giurisprudenza di merito un giro di vite agli accertamenti catastali.**

La sentenza n. 107/2023 della Corte di Giustizia tributaria di Reggio Emilia esprime un argomento giuridico – favorevole al contribuente - di estremo interesse in tema di accertamento catastale.

L'abitudine è spesso quella di ricevere avvisi di accertamento con cui viene dichiarata l'erroneità della rendita proposta tramite Docfa senza che l'Ufficio entri nel merito dell'errore, basando dunque la rideterminazione del valore *de quo* sulla sola base di una generica "erroneità".

Nel caso di specie, rimodulando la rendita catastale proposta in relazione ad un immobile a destinazione speciale e particolare censibile nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, l'Agenzia aveva ritenuto che non fossero chiari la teoria estimativa a supporto della

rettifica e gli elementi addotti a fondamento dell'entità della proposta emersa nella relazione;



segnatamente, l'Ufficio aveva sostenuto che *“le motivazioni allegare dal tecnico a giustificazione dello scorporo delle componenti impiantistiche che risulterebbero sovrastimate non sono supportati da elementi oggettivi documentati”*; il giudice, riscontrando come l'Agenzia anche in sede processuale non avesse dedotto quali sarebbero gli elementi oggettivi carenti deduce la violazione del principio in base al quale l'Amministrazione deve dare prova in giudizio delle violazioni contestate con l'atto impugnato.

#### **4. Concorso dei membri del CdA nel reato di dichiarazione fraudolenta solo a determinate condizioni.**

La sentenza della Corte di Cassazione del 18.07.2023 n. 31017 delimita con precisione la responsabilità penale – con particolare riguardo al reato di dichiarazione fraudolenta - dei membri del Consiglio di Amministrazione di una s.r.l. nei cui confronti sia stato contestato l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.

L'arresto della Corte suscita interesse in quanto è uno dei primi sul tema: nella stessa sentenza in esame, gli Ermellini, dopo aver rilevato la presenza di un solo precedente

specifico in tema di reati tributari, hanno ritenuto di mutuare l'orientamento – ormai consolidato - espresso con riferimento ai reati di bancarotta.

Nella fattispecie, nell'ambito del procedimento penale inerente al reato di dichiarazione fraudolenta e scaturito dalla contestazione dell'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti venivano coinvolti, unitamente all'amministratore che aveva sottoscritto la dichiarazione, anche gli altri due membri del CdA, sebbene dotati di poteri sociali disgiunti differenti da quelli attribuiti al primo.



La Suprema Corte si è espressa in senso difforme rispetto alle due precedenti pronunce di merito con cui era stata sancita la responsabilità dei due amministratori ricorrenti ed ha precisato che l'amministratore privo di delega in ordine alla espletazione dell'atto da cui dipende l'integrazione del reato può essere ritenuto penalmente responsabile al ricorrere di due condizioni:

- (i) l'effettiva conoscenza dei fatti pregiudizievoli o quanto meno di segnali di allarme;
- (ii) la volontà di non attivarsi per scongiurare detto evento.

## 5. Dalla Cassazione limiti ben definiti alla presunzione di non operatività.

Ai sensi dell'articolo 30 della l. 724/1994, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono ritenute – con presunzione legale relativa - “non operative” quando l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico ove prescritto, risulti inferiore alla somma degli importi che risultano applicando agli asset patrimoniali determinati coefficienti percentuali stabiliti dal legislatore.

Secondo l'ordinanza n. 16810/2023 della Cassazione, il superamento della presunzione correlata al calcolo appena descritto, definito test di operatività, può essere ottenuto mediante la prova dell'esistenza di oggettive situazioni da valutare non in termini assoluti ma in relazione alle effettive condizioni del mercato.

Proprio in base a tale principio e rifacendosi al pregresso orientamento (Cassazione, ordinanza 23 maggio 2022, n. 16472; ordinanza 12 febbraio 2019, n. 4019) la Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità del diniego all'istanza di interpello disapplicativo che era stata presentata dalla società al fine di superare il test di operatività ed era stata motivata sulla necessità di attendere il riparto finale di un fallimento al fine di incassare un rilevante credito chirografario, nonché la difficoltà di alienare alcune partecipazioni possedute





Lo Studio legale tributario La Commara & Partners nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza fiscale, legale e aziendale.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente:

- (i) fiscalità delle imprese e delle persone fisiche;
- (ii) consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali;
- (iii) difesa del contribuente nelle controversie dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria e alla Suprema Corte di Cassazione;
- (iv) operazioni societarie straordinarie e M&A, perizie di stima, valutazioni di aziende e due diligence;
- (v) revisione legale e consulenza tecnico-contabile;
- (vi) consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è clientecentrico, imperniato sulla relazione “personalizzata” con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.

Le elevate competenze collocano lo Studio in una posizione di assoluta eccellenza qualitativa sul mercato nazionale della consulenza fiscale e legale, come testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti attribuiti negli anni da “Il Sole 24 Ore”, “Toplegal Awards”, “Le Fonti Awards” e “Legalcommunity Italian Awards”.



*La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.*



# LA COMMARA & PARTNERS

---

## STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

AVV. PROF. UMBERTO LA COMMARA  
*Patrocinante in Cassazione*  
AVV. ROBERTA DOROTEA ROSCIGNO  
AVV. EMILIO COSTARELLA  
AVV. MARIA PAOLA FERRARO  
AVV. SILVIA AMPLO  
AVV. FABIO MASSIMO MENDELLA

*OF COUNSEL:*

AVV. GIANFRANCO PUOPOLO  
DOTT. FABRIZIO FIORITO  
DOTT. ASCANIO SALVIDIO

AVV. STEFANIA LUPINI  
*Patrocinante in Cassazione*  
AVV. ANGELA BRUNO  
AVV. ANNACHIARA SILIPO  
*Patrocinante in Cassazione*  
AVV. ANTONIO ALFONSI  
DOTT. DAVIDE GIOVANNETTI

*OF COUNSEL:*

DOTT. ALBERTO NENCHA  
AVV. ILARIA CATANI

DOTT. VALENTINA LUPI  
DOTT. FRANCESCO SANTORI  
DOTT. ROBERTO JANIRI  
DOTT. SARA LATINI  
RAG. ANNA MARIA CIANO  
DOTT. VICTORIA FALCON



---


**ROMA**, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197  
**MILANO**, via Sant'Andrea, 3 – 20121  
**NAPOLI**, via G. Melisurgo, 15 – 80133  
**DUBAI**, API Trio Office Tower

tel.: +39 06 3218140  
tel.: +39 02 76013359  
tel.: +39 081 18584553  
office 3001

[www.studiolacommara.it](http://www.studiolacommara.it)  
in partnership with: [www.pglegal.it](http://www.pglegal.it)  
in partnership with: [www.fpcorporatefinance.eu](http://www.fpcorporatefinance.eu)  
in partnership with: [www.v7group.com](http://www.v7group.com)



LA COMMARA & PARTNERS  
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



LA COMMARA & PARTNERS  
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

